



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, 4/3/2021.

Prot.n. 64

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Previdenza CGIL
Alla FP CGIL
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73 ai fini del calcolo della pensione nel Comparto Sicurezza, Soccorso pubblico e Difesa. Sentenza della Corte dei Conti SS.RR. n. 1 del 4 gennaio 2021. Aggiornamento stato del contenzioso e nuove indicazioni.

Care compagne e cari compagni,

con la presente torniamo a riferire in merito all'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73 inerente il calcolo della pensione del personale Comparto Sicurezza, Soccorso pubblico e Difesa, ad ordinamento militare, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 1 del 4 gennaio 2021.

Come è stato a suo tempo messo in evidenza, il diffondersi di sentenze di accoglimento da parte delle Sezioni giurisdizionali di primo grado e l'unanime orientamento delle Sezioni di Appello della Corte dei Conti centrale, tant'è che ancora sul finire del 2019 la Sez. 3^a Appello valutava come del tutto pacifica l'interpretazione favorevole ai pensionati militari ritenendo insussistenti i presupposti per il deferimento della questione alle Sezioni riunite, favorirono una generalizzazione del contenzioso giudiziario radicata su una interpretazione ad ampio raggio dell'art. 54.

Venuto in evidenza il consolidamento di principi favorevoli per gli appartenenti al Comparto Sicurezza, questa Sede Centrale ritenne utile diramare una apposita circolare, la n. 251/2020, che diede conto delle evoluzioni giurisprudenziali della Corte fornendo spunti operativi per la gestione delle varie casistiche da trattare in sede giudiziaria.

La sentenza delle Sezioni Riunite interviene ora sulle regole elaborate, seppur con perduranti contrasti e divergenze, dalla prevalente giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali territoriali e

centrali di appello facendo propria una nuova interpretazione dell'art. 54 in riferimento al calcolo della quota retributiva, con riguardo sia alla modalità di applicazione dell'aliquota del 44% e sia all'identificazione della platea interessata.

“La “quota retributiva” - si legge infatti nella sentenza - della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”;

“L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore ai 15 anni”.

Nonostante la pubblicazione della sentenza delle SS.RR le antinomie e i contrasti sono perdurati dovendosi già registrare, a soli due mesi dalla pubblicazione, orientamenti difformi.

La II Sezione centrale di Appello con la sentenza n. 41/2021, e la Sezione Giurisdizionale della Calabria con la sentenza n. 12/2021, hanno ritenuto di discostarsi dal secondo enunciato attribuendo applicabilità del beneficio ad un soggetto che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava una anzianità utile inferiore ad anni 15. In senso opposto, e sfavorevolmente per i ricorrenti, si è pronunciata la Sezione Giurisdizionale della Toscana, sentenza n. 56/2021.

La complessità della questione giuridica sull'interpretazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, la autorevolezza e il potere istituzionale del gruppo sociale dei militari, la prevalente concentrazione della difesa legale in studi legali specializzati, si profilano come fattori di instabilità, forieri del permanere di contrasti e di situazioni di tensione nel mondo giudiziario e forense.

Su tale scenario, anche in considerazione degli orientamenti contrastanti, pare arduo fornire indicazioni operative omogenee sul piano nazionale con riferimento, in particolare, alla opportunità di continuare o meno la tutela dei militari sprovvisti del requisito di anzianità dei 15 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Le scelte andranno effettuate in sede locale ponderando i precedenti giurisprudenziali della Sezione regionale, in stretto contatto con i legali di riferimento, e nella piena consapevolezza da parte degli interessati delle incognite che si profilano. D'altro canto, l'impegno a seguire l'evolversi della giurisprudenza delle Corti di Appello Centrali, sarà assolto da questa sede centrale ad ausilio delle valutazioni di opportunità sopra richiamate.

Si ritiene dunque che i procedimenti pendenti riguardanti casi con possesso di anzianità superiore ai 15 anni vadano proseguiti, senza interventi correttivi di alcun tipo. Infatti, seppur per questi si sia richiesta l'applicazione dell'aliquota del 2,93% anziché del 2,44% come da ultimo stabilito, avendo originariamente presentato istanza per un riconoscimento maggiore di quanto realmente spettante, quest'ultimo deve essere considerato ricompreso implicitamente nella richiesta già

avanzata. La richiesta maggiore ricomprende la minore. Tanto è stato espresso dalla Sezione Calabria con la sentenza n. 12/2021.

Per i procedimenti pendenti riguardanti casi con il possesso di anzianità inferiore ai 15 anni la opportunità di proseguire va ponderata alla luce degli elementi sopra esposti e comunque richiamando a sostegno la pronuncia della Seconda Sezione di Appello n. 41/2021.

Il rischio di condanna alle spese in caso di rinuncia o di esito negativo del giudizio può, nella fase attuale, escludersi stante i conflitti giurisprudenziali pregressi e la sopravvenienza in corso di causa della regola interpretativa dettata dalle Sezioni Riunite. In ogni caso, ove la corte dei Conti regionale dovesse addebitare al ricorrente le spese di soccombenza, si valuterà eventuale impugnazione.

Anche in riferimento ai procedimenti non ancora in fase giudiziaria è necessario distinguere inizialmente le diverse tipologie di ricorrenti: in possesso di meno di 15 anni al 31 dicembre 1995 o in possesso di più di 15 anni alla stessa data.

Per la prima casistica, possesso di anzianità inferiore ai 15 anni, dopo un confronto avuto con il Collegio nazionale dei legali Inca, si ritiene al momento di rimandare la valutazione di opportunità, per l'attivazione di eventuali nuovi procedimenti, al consolidamento della nuova interpretazione da parte delle Corti dei Conti. Altrettanto verrà garantito da questa sede in riferimento ad eventuale impugnazione avverso sentenze negativo di primo grado avanti alla Corte dei Conti Appello.

Per la seconda casistica, possesso di anzianità superiore ai 15 anni, una volta espletata infruttuosamente l'attività amministrativa, ribadendo che la valutazione di proposizione (circolare Inca 251/2020) deve avvenire in forma fortemente soggettivizzata anche rispetto alla portata del beneficio conseguibile, si potrà dare avvio all'attività giudiziaria sul presupposto della richiesta formulata in base al diritto oggi riconosciuto da queste autorevoli sentenze.

Seguiranno, ove opportune, successive precisazioni alla luce di quanto verrà indicato dall'Inps nell'eventuale circolare emessa a seguito della pronuncia delle Sezioni Riunite.

Fraterni saluti

p. l'Area
B.Rupoli-A.Lorenzon
F.Cristoforetti

p. l'Ufficio Legale
M.Travaglini

La Coordinatrice
Gabriela Mella

p. Il Collegio di Presidenza
Vera Lamonica